

Piano prestazioni

per la previdenza professionale secondo LPP nell'ambito di Loyalis Fondazione collettiva LPP

PIANO LPP Minimale

1. Basi

1.1. Persone assoggettate

Sono assoggettate alla previdenza per il personale tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con un salario annuo AVS di almeno $\frac{3}{4}$ o più della massima rendita di vecchiaia AVS semplice, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia di durata indeterminata o di durata determinata superiore ai 3 mesi.

1.2. Salario annuo

Quale salario annuo si considera l'ultimo salario AVS conosciuto, con aggiunta delle modifiche già concordate per l'anno corrente, fino ad un limite massimo di CHF 500'000.— nel singolo caso.

1.3. Salario assicurato «risparmio»

Il calcolo di contributi e prestazioni si effettua fondamentalmente sulla base del salario assicurato.

Tale salario si ottiene decurtando il salario annuo di una deduzione di coordinamento.

Il salario **massimo** assicurabile ammonta al triplo della massima rendita di vecchiaia AVS semplice.

La **deduzione di coordinamento** da porre in detrazione corrisponde a $\frac{7}{8}$ della massima rendita di vecchiaia AVS semplice.

Il salario assicurato minimo ammonta sempre ad $\frac{1}{8}$ della massima rendita di vecchiaia AVS semplice.

1.4. Salario assicurato «rischio»

Il calcolo di contributi e prestazioni si effettua fondamentalmente sulla base del salario assicurato.

Tale salario corrisponde al salario annuo secondo il punto 1.3.

1.5. Obbligo di notifica

Ogni persona assicurata è in particolar modo tenuta a comunicare qualsiasi modifica del proprio stato civile.

1.6. Regolamento generale

Le disposizioni integrative in ambito organizzativo, legale e tecnico-assicurativo possono essere consultate presso il datore di lavoro, in possesso del regolamento generale.

2. Prestazioni previdenziali

a) Prestazioni di vecchiaia

2.1. Rendita di vecchiaia

L'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento viene convertito in rendita di vecchiaia. Esso si compone degli accrediti al capitale di vecchiaia, delle prestazioni di libero passaggio apportate, di eventuali contributi versati per il riscatto di anni di contribuzione, nonché degli interessi maturati. L'avere di vecchiaia viene convertito in rendita di vecchiaia annua sulla base del tasso di conversione.

Per le prestazioni prescritte dalla LPP vale il tasso di conversione legale. Per le prestazioni sovraobbligatorie il tasso di conversione viene deciso dal consiglio di fondazione.

L'avere di vecchiaia può essere prelevato sottoforma di rendita o di capitale decidendo il grado di combinazione. L'opzione di capitale dev'essere inoltrata per iscritto alla fondazione al più tardi un anno prima del diritto di ottenimento della rendita.

Il diritto alla rendita di vecchiaia sussiste fino al momento del decesso della persona assicurata.

2.2. Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia annui sono stabiliti in virtù dei seguenti tassi:

Tassi in percento del salario assicurato «risparmio»

Donne		Uomini	
25-34	7%	25-34	7%
35-44	10%	35-44	10%
45-54	15%	45-54	15%
55-64	18%	55-65	18%

2.3. Rendite per figli di pensionati

La rendita annua per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia. Il diritto alla rendita per figli di pensionati sussiste fino al momento in cui il figlio raggiunge l'età di 18 anni (risp. 25 se in formazione) oppure muore.

b) Prestazioni d'invalidità

2.4. Rendita d'invalidità

L'importo della rendita annua d'invalidità completa corrisponde all'ammontare del capitale previsto al raggiungimento dell'età di pensionamento (senza futuri interessi) applicando i tassi di conversione regolamentari.

Il termine d'attesa è di 24 mesi. Il diritto alla rendita sussiste allorché il grado d'invalidità ammonta ad almeno il 40% e permane fino a quando la persona assicurata ridiviene abile al lavoro nella misura di almeno il 60% (riattivazione), raggiunge l'età di pensionamento o muore.

2.5. Rendite per figli d'invalidi

L'importo della rendita annua d'invalidità completa ammonta al **20% della rendita d'invalidità**, come minimo tuttavia la rendita secondo le disposizioni di legge della LPP.

Il termine d'attesa è di 24 mesi. Il diritto alla rendita per figli d'invalidi sussiste fino al momento in cui il figlio raggiunge l'età di 18 anni (risp. 25 se in formazione) oppure muore.

2.6. Esonero dai contributi

Nell'ambito della graduazione del grado d'invalidità di minimo il 40%, dopo un termine d'attesa di 3 mesi sussiste il diritto alla liberazione del pagamento dei contributi con effetto dal primo del mese successivo.

c) Prestazioni di decesso

2.7. Rendita per il coniuge

La rendita per il coniuge annua ammonta

- prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, al **60% della rendita d'invalidità**, come minimo tuttavia la rendita secondo le disposizioni di legge della LPP.
- dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, al 60% della rendita di vecchiaia.

Il diritto alla rendita per il coniuge sussiste fino al decesso, quantunque la persona avente diritto non si risposi prima del 45. anno d'età.

Al posto della rendita per il coniuge, il coniuge superstite ha la facoltà di richiedere un versamento del capitale. Allo scopo è necessario l'inoltro di una corrispondente dichiarazione scritta prima del versamento della prima rendita.

Una rendita per il convivente è coassicurata fino al raggiungimento dell'età di pensionamento.

2.8. Rendita per orfani

La rendita annua per orfani ammonta

- prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, al **20% della rendita d'invalidità**, come minimo tuttavia la rendita secondo le disposizioni di legge della LPP.
- dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, al 20% della rendita di vecchiaia.

Il diritto alla rendita per orfani sussiste fino al momento in cui il figlio raggiunge l'età di 18 anni (risp. 25 se in formazione) oppure muore.

2.9. Capitale di decesso

Il capitale di decesso corrisponde al capitale disponibile al momento del decesso. Esso viene decurtato dell'importo necessario al finanziamento della rendita per il coniuge/convivente. I riscatti versati nella Fondazione da parte della persona assicurata non vengono considerati in questo conteggio e vengono versati come capitale di decesso separato.

d) Copertura contro infortuni

In caso d'infortunio la previdenza professionale corrisponde al massimo le prestazioni legali minime in coordinazione con le assicurazioni contro infortuni e militare. Solamente per l'esonero dai contributi, la rendita per il convivente e del capitale di decesso come pure per salari sopra il limite della LAINF sussiste sempre un diritto indipendentemente dalla causa.

Per persone non obbligatoriamente assicurate LAINF esiste la copertura infortunio solamente per la liberazione dei premi e il capitale di decesso.

3. Prestazione di libero passaggio

Una persona assicurata che esce dall'istituzione previdenziale prima del subentrare di un caso previdenziale, ha diritto ad una prestazione di libero passaggio. L'ammontare della prestazione di libero passaggio corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile.

4. Finanziamento

I costi complessivi si compongono degli accrediti di vecchiaia e dei contributi di rischio. I contributi di rischio comprendono: i contributi per i costi di riassicurazione dei rischi, i contributi per l'adeguamento al rincaro delle prestazioni di rischio (secondo LPP), i contributi al fondo di sicurezza secondo l'art. 59 LPP, i contributi per la creazione di riserve tecnicamente indispensabili, nonché i contributi per il finanziamento dei costi amministrativi dell'ente previdenziale. A copertura dei costi generali della fondazione viene prelevato un contributo trimestrale di CHF 100.-

4.1. Contributi

I mezzi necessari al finanziamento della previdenza per il personale sono apportati in maniera paritaria dal datore di lavoro e dalla persona assicurata.

4.2. Contributi di «risparmio»

I contributi per la previdenza per la vecchiaia si determinano sulla base del salario assicurato «risparmio» nonché attuando i qui seguenti accrediti al capitale di vecchiaia.

Tassi in percento del salario assicurato «risparmio»

Donne		Uomini	
25-34	7%	25-34	7%
35-44	10%	35-44	10%
45-54	15%	45-54	15%
55-64	18%	55-65	18%

4.3. Contributi di «rischio»

I contributi di rischio si determinano sulla base del salario assicurato «rischio» nonché dai tassi di contribuzione di rischio.

L'ammontare dei contributi di rischio dipende dal sesso e dall'età della persona assicurata, nonché dal genere aziendale, dalla grandezza e dal decorso sinistri precedente dell'azienda aderente (datore di lavoro).

Il Consiglio della fondazione può adeguare i contributi di rischio di anno in anno.

4.4. Ripartizione dei contributi

La ripartizione dei contributi è ritenuta nella conferma d'assicurazione.

I contributi sono di volta in volta dedotti da parte del datore di lavoro alla persona assicurata nel conteggio salariale. L'ammontare dei contributi è rilevabile dal certificato prestazioni individuale.

Il datore di lavoro corrisponde annualmente la differenza tra i costi complessivi ed i contributi della persona assicurata.

5. Entrata in vigore

Il presente piano previdenziale entra in vigore il 1.1.2011, risp. con l'accettazione dell'azienda nella fondazione.

Loyalis Fondazione collettiva LPP
